



Comune di Polinago

Provincia di Modena

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE
DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA**

Approvato con deliberazione n. 24 del 29/09/2021

ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio per l'illuminazione votiva nei cimiteri comunali di Polinago nel rispetto delle norme vigenti in materia.

ARTICOLO 2 FORMA DI GESTIONE

1. Il Comune provvede a fornire il servizio di illuminazione votiva dei cimiteri in gestione diretta.
2. E' fatta salva la possibilità di individuare, da parte dell'Amministrazione, altra forma di gestione consentita dalla legge.

ARTICOLO 3 CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il servizio è assicurato, a richiesta degli interessati, per l'illuminazione votiva:
 - a) dei campi di inumazione;
 - b) dei loculi cimiteriali;
 - c) di colombari, ossari e cinerari;
 - d) delle tombe e delle cappelle di famiglia.
2. Il servizio è attivabile nelle aree dove è già presente un impianto elettrico; l'Amministrazione valuterà l'eventuale estensione del servizio in aree non servite.
3. Il servizio è attivato esclusivamente nei confronti di monumenti funerari completi in ogni loro parte.

ARTICOLO 4 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio di illuminazione votiva dei cimiteri è continuativo.
2. Il Comune si riserva la facoltà di sospendere la corrente per eventuali riparazioni e modifiche agli impianti o per lavori legati a interventi strutturali.
3. Le eventuali interruzioni di energia elettrica dipendenti da questi motivi o da cause di forza maggiore come sospensione dell'erogazione da parte del fornitore, messa fuori uso momentanea di apparati elettrici, incendi, eccezionali eventi atmosferici, calamità naturali, ecc., non danno luogo a risarcimenti o a responsabilità.
4. L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per interruzioni e danni che dovessero determinare la sospensione del servizio causati da terzi.

ARTICOLO 5 MODALITÀ DI GESTIONE

1. Per usufruire del servizio di illuminazione votiva gli utenti dovranno presentare apposita domanda su modulo fornito dal Comune.

2. Il Comune si riserva di dare corso alla domanda subordinatamente:

- al completamento del monumento funerario;
- alla verifica dell'assenza di impedimenti tecnici;
- al pagamento del diritto di allacciamento di cui all'art. 8.

3. In caso di decesso dell'utente sarà cura degli eredi comunicare le modifiche da apportare all'intestazione dell'utenza.

4. Qualora un utente subentri ad altro utente nell'intestazione di una luce votiva senza soluzione di continuità non sarà dovuto il diritto di allacciamento di cui all'art. 8.

ARTICOLO 6 DURATA DEL SERVIZIO

1. Il servizio decorrerà dalla data di allaccio confermata dal personale tecnico dell'Ente.

2. La durata del servizio coincide con quella della concessione cimiteriale.

3. L'utente ha facoltà di recedere dal servizio presentando apposita domanda; ordinariamente il recesso decorrerà dal primo gennaio dell'anno successivo; qualora non siano ancora stati emessi gli avvisi di pagamento di competenza dell'anno è facoltà dell'utente di richiedere lo stacco immediato della luce votiva.

ARTICOLO 7 COMPETENZE E DIVIETI

1. Il Comune è tenuto:

- ad allacciare la luce votiva richiesta entro 30 giorni da quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 5;
- alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto elettrico;
- alla sostituzione delle lampadine bruciate entro 30 giorni a seguito di segnalazioni da parte dell'utenza.

2. L'utente è tenuto:

- ad avere cura dell'impianto per quanto di competenza;
- alla comunicazione tempestiva di ogni guasto o malfunzionamento dell'impianto;
- all'informazione tempestiva agli uffici comunali, di ogni variazione di contatti e indirizzi ai quali desidera ricevere comunicazioni e avvisi di pagamento.

3. E' vietato all'utente intervenire, anche tramite terzi, sull'impianto di illuminazione votiva.

4. E' proibito modificare o danneggiare gli impianti, eseguire allacciamenti abusivi, cedere la corrente elettrica, valersi delle installazioni per adattare ad altri sistemi di illuminazione.

5. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni, salva qualunque altra azione civile o penale, rimandando in facoltà al Comune di interrompere il servizio stesso.

6. In caso di allacci abusivi è facoltà del Comune procedere alla regolarizzazione della posizione con il pagamento di una sanzione pari a due annualità del canone stabilito per l'anno in cui si rileva l'abuso.

ARTICOLO 8 TARIFFE

1. Le tariffe sono approvate annualmente dalla Giunta Comunale.
2. Le tariffe saranno così articolate:
 - diritto fisso di allacciamento da corrispondere una sola volta prima dell'allacciamento;
 - canone annuale per ogni luce votiva comprendente la manutenzione dell'impianto, il ricambio delle lampadine, l'erogazione dell'energia elettrica.
3. Qualsiasi modifica della tariffa si intenderà notificata con la semplice pubblicazione di legge della deliberazione di Giunta Comunale.
4. La tariffa per l'illuminazione votiva vigente sarà pubblicata in apposita sezione del sito Internet comunale.
5. Il canone per il primo anno viene definito in proporzione ai giorni residui dell'anno calcolati dalla data di allacciamento.

ARTICOLO 9 MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il diritto fisso di allacciamento è da corrispondere a seguito della presentazione della domanda ed è condizione essenziale per poter procedere all'attivazione del servizio.
2. Relativamente al canone, l'Ufficio Comunale competente predispone annualmente gli avvisi di pagamento contenenti l'indicazione dell'importo, del dettaglio delle singole luci votive, del termine e delle modalità di pagamento.
3. L'Ufficio competente provvede a mettere a disposizione di ogni singolo utente gli avvisi di pagamento di competenza attraverso le modalità ritenute più idonee ed efficienti (posta ordinaria, posta elettronica, pec, portali, ecc).
4. La mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esonera gli utenti dall'effettuare ugualmente il versamento del canone in vigore, chiedendo direttamente all'Ufficio competente la relativa copia.
5. In caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, l'Ufficio competente provvederà ad inviare apposito sollecito all'utente moroso, con invito al pagamento entro 15 giorni ed addebito delle eventuali spese sostenute.
6. Trascorso tale termine, senza che l'utente abbia effettuato il pagamento, il Comune potrà provvedere alla sospensione dell'erogazione dell'energia elettrica, senza diritto per l'utente di indennizzo di qualsiasi specie.
7. Qualora l'utente intenda successivamente riallacciare la lampada al proprio defunto, dovrà estinguere il relativo debito, presentare nuova domanda e pagare conseguentemente il relativo diritto fisso di allacciamento.

ARTICOLO 10 PAGAMENTO PLURIENNALE DEL CANONE

1. Il canone viene ordinariamente pagato con frequenza annuale anche per conciliarsi con la cadenza delle delibere tariffarie della Giunta comunale.
2. Straordinariamente l'utente può richiedere di pagare anticipatamente più annualità compilando specifica domanda.
3. Nei casi di cui al comma 2 si assume come canone di riferimento quello dell'anno in cui viene presentata la domanda e lo si mantiene inalterato per gli anni successivi. L'utente sceglierà il numero di anni di cui anticipare il pagamento fino, eventualmente, al termine della concessione.

ARTICOLO 11 RECLAMI E RIMBORSI

1. Ogni reclamo, comunicazione, segnalazione o informazione da parte degli utenti è effettuata all'Ufficio competente.
2. L'Amministrazione si impegna a provvedere al ripristino del servizio entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell'utente di idonea segnalazione di mancato o cattivo funzionamento, fatte salve situazioni di forza maggiore.
- 3 L'Amministrazione valuterà se ricorrono le condizioni per concedere eventuali rimborsi.

ARTICOLO 12 TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della normativa vigente in materia.

ARTICOLO 13 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno in cui la deliberazione di approvazione sarà divenuta esecutiva.

ARTICOLO 14 PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento verrà pubblicato all'Albo Pretorio unitamente alla deliberazione di approvazione e quindi, in forma permanente, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet comunale.

ARTICOLO 15 NORME FINALI

1. Il presente regolamento comunale sostituisce ogni strumento regolamentare preesistente in materia.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate le normative vigenti in materia.